

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Modifiche all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza a rilasciare il nulla-osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale tra le cooperative sovvenzionate con il contributo statale, l'ente mutuante e i singoli soci.

Tali contratti — mediante i quali, attuandosi il frazionamento del mutuo originario, i singoli soci acquisteranno la proprietà dei rispettivi alloggi — possono essere stipulati dopo che, approvati gli atti di collaudo e di ripartizione della spesa occorsa per la costruzione sociale, sia effettuato il dovuto accertamento del possesso, da parte degli assegnatari, dei requisiti voluti dalla legge, accertamento che viene attualmente praticato dal competente ufficio della amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Si verifica che l'amministrazione centrale dei lavori pubblici esercita attribuzioni che si estrinsecano in un mero riscontro di documenti e di situazioni di fatto, in difformità della direttiva generale del decentramento funzionale ed amministrativo, che riserva al

centro le attribuzioni di controllo e di coordinamento, mentre demanda alla organizzazione periferica l'attività amministrativa propriamente detta.

Ciò proprio in una materia per la quale si avverte in modo del tutto particolare la necessità di continui e frequenti contatti tra il cittadino interessato e l'ufficio preposto all'esame della numerosa documentazione, per la cui integrazione o regolarizzazione i contatti personali sono quanto mai utili per la più sollecita definizione delle complesse pratiche.

È anche il caso di porre in evidenza la circostanza che, concretatisi in questi ultimi anni ingenti programmi costruttivi, molti sodalizi rivolgono pressanti istanze per ottenere il frazionamento del mutuo che, solo, consente l'effettiva disponibilità dello alloggio.

Per ovviare a tale inconveniente si è predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale viene attuato il decentramento ai provveditorati regionali alle opere pubbliche delle incombenze che, a norma del citato articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono attualmente esplicate dal ministero dei lavori pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni.